

Rep. N. 11 del 28/04/2026

Raccolta Anno 2026

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE

***ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 117/2017 per la realizzazione degli interventi
nell'ambito del:***

**PNRR - Next Generation Eu (NGEU) - Missione 5 “Inclusione E Coesione”,
Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità' E Terzo Settore”,
Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale - Sub
Investimento 1.3.1 “Housing First”.**

CUP F94H22000220001 - CIG B8BDA3B112



TRA

Il Comune di Olbia in qualità di ente capofila dell'Ambito Plus Olbia, di seguito denominato per brevità “Plus Olbia”, Codice Fiscale: 91008330903 Partita IVA: 00920660909, nella persona della dott.ssa nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona, la Dott.ssa Giulia Spano nata a Olbia 16/02/1962, C.F. SPNGLC62B56G015N, recapito telefonico 0789/52168, in qualità di delegata del Legale Rappresentante dell'Ente, giusto atto di delega Prot. Generale n. 140260 del 16/11/2023;

E

Ali Assistenza Soc. Coop. Sociale con sede legale in Cagliari (prov. Ca) in Via Dante n. 37 tel. 070.300718 e-mail info.assistenza@aliservizi.it pec aliassistenza@pec.it Partita I.V.A. n. 03573110925, legale rappresentante Pierandrea Costa nato a Cagliari (Ca) il 03/06/1976, residente a Cagliari in piazza Papa Giovanni XXIII n. 70 CF CSTPND76H03B354O

Premesso che il Comune di Olbia in qualità di ente capofila della gestione associata dei Servizi Sociali del Plus di Olbia ha indetto una procedura di co-progettazione con i soggetti del terzo settore ai sensi della Legge n. 241/1990, dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e ss.mm. e della Legge n. 328/2000 per la gestione del servizio di Housing First per le persone senza dimora, rivolto a supporto dell'intera comunità.

Visti:

- L'art. 118, comma 4 della Costituzione, il quale riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale si esplicita che “l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”;
- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- L. n. 328, del 08/11/2000: Legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- La sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale che, richiamando l'art. 118, c. 4, Cost. sopracitato, ha definito la co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale”, definendo la stessa un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato;
- l'art. 7 del D.P.C.M. del 30.03.2001, (Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore) il quale ribadisce che “al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi”;
- la L.R. n. 23/2005 che, all'art. 22, promuove il ricorso alla co-progettazione quale strumento per la realizzazione dei servizi e degli interventi coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali;
- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 approvato con DM n. 72 del 31.03.2021, (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nel TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'art. 56, denominato “Convenzioni”, stabilisce al primo comma, che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le associazioni di promozione sociale, delle convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale; mentre il quarto comma prevede che “le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge”;

- il “Piano regionale dei servizi alla persona 2021 - 2023” approvato con DGR n. 5/39 del 16.02.2022 che definisce all’art. 5.6 “Le politiche di promozione e sostegno al terzo settore” e, in particolare, stabilisce “di garantire un coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione, accreditamento e convenzionamento nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare”;
- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2024 con particolare riferimento al Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà definisce la Scheda n. 3.7.1 del LEPS Pronto intervento sociale;
- il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali per il triennio 2024-2026;
- l’Art. 6 del D.Lgs n. 36/2023, richiamante i Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale tra i Rapporti con gli enti del Terzo settore, il quale stabilisce che gli affidamenti agli enti non lucrativi che avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 non rientrano nel campo di applicazione del codice;
- La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
- La L.R. n. 23 del 23.12.05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1998. Riordino delle funzioni socioassistenziali”; Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005 prevedono che i Comuni dell’ambito e l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona);
- Il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- Il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- La Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede tra gli altri l’Investimento 1.3, che ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in

appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale;

- La Delibera di Giunta Municipale n. 71 del 17.03.2022 con la quale si aderiva all'Avviso pubblico di manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 inclusione e coesione, componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore sottocomponente 1 servizi sociali, disabilità e marginalità sociale;
- La Convenzione tra il Comune di Olbia - Capofila del Plus di Olbia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche inerente alla Linea del sub investimento 1.3.1 PNRR CUP F94H22000220001 stipulata in data 28/03/2023;

Richiamate:

- La Determinazione n. 2565 del 04.11.2025, recante oggetto Avviso pubblico di manifestazione d'interesse finalizzata al coinvolgimento di enti del terzo settore che svolgono attività nell'ambito della povertà e dell'inclusione sociale per la realizzazione, in co-progettazione, di una rete territoriale per il contrasto alle fragilità ed emergenze sociali. Approvazione avviso pubblico, relativi allegati e contestuale avvio procedura”;
- La Determinazione n. 2940 del 11/12/2025 di nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute;
- La Determinazione n. 2954 del 12/12/2025 approvazione verbale inerente all'istruttoria dell'istanza pervenuta e contestuale ammissione alle successive fasi di co-progettazione;
- La Determinazione n. 3173 del 30/12/2025 accertamento e contestuale impegno di spesa in favore dell'ETS ammesso;
- La Determinazione n. 959 del 24/04/2026 recante oggetto PNRR - NEXT GENERATION EU (NGEU) M5C2 - investimento 1.3.1 HOUSING FIRST CUP F94H22000220001 CIG B8BDA3B112. Approvazione verbali tavoli di co-progettazione, bozza convenzione e progetto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le azioni previste dal progetto dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali “2021-2023 schede LEPS 3.7.2 e 3.7.3 e nelle Linee di Indirizzo per Il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 5 novembre 2015.

Le Premesse e gli Allegati in esse richiamati formano parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato all'attuazione del Servizio “Housing First” rivolto ai destinatari residenti nell'Ambito.

Tale Servizio ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo in appartamenti e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l'autonomia, che di favorire una piena integrazione sociale.



Utilizzando lo strumento della coprogettazione si intende creare una rete di collaborazione che tenga in considerazione la conoscenza che i soggetti partecipanti rilevano rispetto al territorio e ai bisogni, al fine di promuovere e assicurare, a lungo termine, un sistema innovativo e sostenibile di governance territoriale di un welfare di comunità generativo per la gestione dei servizi e degli interventi per il contrasto alle povertà, alla grave marginalità sociale e per l'inclusione e l'integrazione sociale.

ART. 3 - DURATA

Il servizio avrà durata dalla data di effettivo avvio e sino al 30.06.2026, per un periodo stimato di 2 mesi.

ART. 4 – SEDE

Le strutture destinate al sub-investimento 1.3.1, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Olbia, Ente Capofila del Plus. La riqualificazione è stata finanziata con le risorse afferenti al PNRR.

Gli immobili verranno messi a disposizione, da parte dell'Ambito, completamente ristrutturati e comprensivi di arredo e di tutte le funzionalità necessarie per il buon andamento dell'attività.

Il partner si occuperà di identificare ulteriori alloggi in affitto, da inserire nell'investimento 1.3.1, presso il territorio del Plus di Olbia, fino al raggiungimento del target di progetto, cioè la collocazione di almeno 30 beneficiari. Gli immobili potranno essere di proprietà dell'ETS, ovvero messi a disposizione da Soggetti terzi a titolo gratuito o, ancora, preso in locazione per le finalità del presente Servizio. Le eventuali spese derivanti dalle sedi individuate quale soluzione temporanea potranno essere incluse nel quadro economico del Progetto.

ART. 5 – RISORSE ASSEGNATE ALLA CO-PROGETTAZIONE

Il servizio "Housing First" viene attivato tramite le risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "inclusione e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale": Sub-Investimento 1.3. "Housing First" come sotto riportate:

Finanziamento	Quote programmate HOUSING FIRST
PNRR 1.3.1	€ 210.000,00
TOTALE CO-PROGETTAZIONE	€ 210.000,00

Considerata la natura del finanziamento e la destinazione specifica di spendita, l'ETS partner sarà tenuto ad attenta e puntuale distinzione delle voci di costo riferite agli interventi realizzati, come meglio specificato nella scheda progettuale definita durante i tavoli di coprogettazione.

Detto importo sarà utilizzato per la copertura dei rimborsi per le spese sostenute dall'ETS per l'esecuzione degli interventi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno ammesse le spese di:

1. Personale tecnico e amministrativo;
2. Rimborsi chilometrici per il personale;
3. Spese locazione per la sede (eventuale e per i mesi limitati sino alla consegna della struttura riqualificata ad hoc);
4. Spese pulizia locali;
5. Utenze varie (telefono e linea dati, energia elettrica, acqua)
6. Attrezzature e dotazioni informatiche ad uso del personale;
7. Fornitura di materiali di consumo;

8. Formazione obbligatoria e facoltativa;
9. Azioni di promozione del servizio;
10. Spese di gestione dell'ETS (costi indiretti, ovvero relative a voci di spesa non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione).

Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. In particolare, vista la natura dei finanziamenti, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni stabilite dal Ministero per l'attuazione e la rendicontazione delle misure.

Qualora, in vigore della Convenzione per la gestione in co-progettazione del servizio, si evidenzino nuove esigenze rispetto a quelle iniziali e/o qualora dovessero essere disponibili ulteriori risorse finanziarie destinate all'intervento oggetto della presente procedura, potrà essere disposta la riattivazione del Tavolo di co-progettazione al fine di poter integrare, potenziare, rimodulare e/o estendere anche temporalmente il servizio condiviso. Si prevedono sin d'ora periodiche rimodulazioni e riprogrammazioni, nei termini di legge.

ART. 6 - SERVIZIO

L'ETS individuato quale partner del Progetto, dovrà garantire azioni specifiche in relazione all'intervento previsto.

Il progetto attuativo dovrà prevedere in linea di massima almeno i seguenti servizi ed interventi.

Assistenza alloggiativa temporanea:

- L'attivazione di un'equipe multidisciplinare, deputata alla valutazione delle richieste, sottoscrizione del patto personale, inserimento negli appartamenti, visite domiciliari, accompagnamento sociale, accompagnamento specifico in presenza di minori, lavoro di comunità, valutazione del progetto individuale, ecc.
- Servizio di formazione ed inserimento/orientamento socio-lavorativo
- Piano di monitoraggio e valutazione del progetto
- Budgeting familiare e tutoraggio economico

ART. 7 – MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE

Il Plus Olbia mette a disposizione:

- La struttura tecnico-professionale e amministrativa per l'espletamento delle funzioni di regia, di coprogettazione e di direzione degli interventi da attivare (personale afferente all'Ufficio di Piano);
- nr. 7 strutture destinate alla realizzazione della Linea d'investimento 1.3.1 - Housing temporaneo, di proprietà del Comune di Olbia. Gli immobili verranno messi a disposizione, da parte dell'Ambito, completamente ristrutturati e comprensivi di arredo e di tutte le funzionalità necessarie per il buon andamento dell'attività.

Sarà compito del partner, come già definito dall'art. 4, di identificare quanti più appartamenti presso il territorio del Plus di Olbia, che possano ospitare un numero adeguato di beneficiari al fine di raggiungere il target ministeriale (collocazione di almeno 30 beneficiari).

ART. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato mensilmente. Le risorse economiche a copertura degli interventi di cui ai precedenti articoli saranno erogate al soggetto attuatore esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.

L'Ambito si impegna a liquidare le spese rendicontate dal soggetto attuatore a seguito di emissione di una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Il soggetto attuatore assume, in relazione alla dichiarazione di c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione della Convenzione. A tal proposito con protocollo n. 0053650 del 30/04/2026, Ali Assistenza Soc. Coop. Sociale ha comunicato che il conto corrente dedicato è il seguente conto n. 100000131489 - IBAN: IT89Z0306909606100000131489, acceso presso la banca INTESA SANPAOLO e che i soggetti delegati ad operare sul conto sopra menzionato sono i seguenti: Costa Pierandrea, nato a Cagliari, il 03/06/1976, CSTPND76H03B354O. La Società Cooperativa su citata si impegna infine sin d'ora a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali variazioni dei dati trasmessi.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

Il soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio personale addetto, dovessero incorrere agli utenti del servizio, al Plus Olbia e alle Amministrazioni Comunali afferenti al Plus o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La Cooperativa Sociale ALI ASSISTENZA si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione. La stessa risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi, compresi i beneficiari, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Ambito da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. Il partner deposita, pertanto, idonea copertura assicurativa della RCT ed RCO obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto - Polizza RCT/RCO n. 450420627 EMESSA IL 27/08/2025 rilasciata dalla compagnia assicurativa GENERALI con scadenza 26/08/2026. La Cooperativa Sociale ALI ASSISTENZA garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civili verso terzi. Il Plus è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'Ente attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

ART. 10 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA', OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Plus Olbia assicura il monitoraggio sulle attività svolte, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dei soggetti partner.

A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui sopra, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile, (per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.).

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, verrà presentata (entro e non oltre 30 giorni), una relazione conclusiva.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Plus di Olbia e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall’art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al PLUS Olbia e al Comune di Olbia, quale ente capo fila.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i soggetti partner assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Plus suddetto le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ARTICOLO 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI “PANTOUFLAGE”

L'Ente partner ha l'obbligo di osservare, per quanto compatibile ed applicabile, il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Olbia Capofila del Plus Olbia.

Entrambi i documenti citati sono pubblicati sul sito del Comune di Olbia.

A tal fine, l'Ente partner dichiara di averne preso piena e completa conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'inosservanza grave e ripetuta di tali disposizioni comporterà la risoluzione della convenzione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Ente partner sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Plus di Olbia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Olbia nei confronti del medesimo Ente partner.

ART. 14 - INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE, RECESSO, REVOCA E SANZIONI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza, l'Ufficio Di Piano del Plus Olbia, liquiderà le sole spese sostenute dai soggetti partner, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Il Plus Olbia, qualora rilevi eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ente partner, procederà ad una segnalazione per iscritto, con invito ad adottare gli interventi necessari entro il termine stabilito.

Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi o comunque incompatibili per il proseguimento del rapporto di partenariato, il Plus Olbia ha la facoltà di recedere dall'accordo con un preavviso di almeno 90 giorni da comunicare tramite PEC all'Ente partner, salvo preavviso più breve per gravi motivi.

Il partner potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo pec, in caso di circostanze sopravvenute, gravi ed imprevedibili.

In ogni caso è facoltà delle parti interrompere consensualmente, in qualsiasi momento, la realizzazione del progetto, anche in forma parziale.

Comportano la risoluzione immediata della convenzione:

- la perdita dei requisiti richiesti dall'Avviso;
- la violazione del divieto, di sub affidare, sub concedere o sub individuare in qualunque forma un soggetto diverso da quelli partecipanti al procedimento, compreso il divieto di avvalimento, fatto salvo l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati nelle modalità previste dall'avviso pubblico;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza grave e reiterata agli impegni assunti con la presente convenzione.

Nelle ipotesi, di cui all'art. 1456 c.c., la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione da parte del Plus sopracitato, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al rapporto instaurato in virtù della presente scrittura privata, se non risolta in via amministrativa, le parti si rivolgeranno al Tribunale di Tempio Pausania.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

L'atto sarà registrato, in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Cooperativa Sociale ALI Assistenza.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Olbia, 30/04/2026

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

Responsabile Plus Olbia

Dott.ssa Giulia Spano

Per la Cooperativa Ali Assistenza Sociale

Il Rappresentante Legale

Dott. Pier Andrea Costa
